DISPOSIZIONI URGENTI SULLA ESTINZIONE DELL'OBBLIGO DI CESSIONE DI QUOTA PARTE DEI RISCHI DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE VITA

Art. 1

Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Dal 1 gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Dal 1 gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilita' comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge, comprese le quote cedute di cui al comma 1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: " s) il credito nei confronti della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la restituzione delle attivita' costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle disposizioni sull'obbligo di cessione.". La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalita' da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attivita' costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare. A seguito della scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. delle attivita' costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attivita' alla CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilita' solidale di cui all'articolo 2504-decies, comma secondo, del codice civile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita
Estremi	Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-estinzione-dell-obbligo-di-cessione-di-1994/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it